

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 96

Euro 0,41

Anno 39

21 luglio 2008

N. 124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008,
n. 1050

**Sistema di accreditamento dei soggetti preposti
alla certificazione energetica degli edifici**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008, n. 1050

Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 23 dicembre 2004 n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in particolare l'art. 2, comma 2, lett. f) che riserva alla Regione le funzioni concernenti la disciplina degli attestati di certificazione energetica, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE;

richiamata la delibera dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 con la quale è stato approvato l'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" (nel seguito denominato l'Atto) ed in particolare:

- il punto 6 dell'Atto che definisce le caratteristiche del sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
- il punto 7 dell'Atto che stabilisce i requisiti dei soggetti certificatori accreditati;
- gli Allegati 6, 7, 8 e 9 all'Atto che stabiliscono gli aspetti tecnici per la formulazione dell'attestato di certificazione energetica;

dato atto che l'Atto citato al punto 6.1 stabilisce che la Giunta regionale:

- provvede ad individuare l'Organismo regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, dotato di adeguate competenze tecniche e capacità operative;
- definisce la tariffa per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati;
- approva la procedura di accreditamento di tali soggetti;
- adotta il sistema regionale di certificazione energetica;

dato atto, inoltre, che ai sensi del punto 6.2 dell'Atto all'Organismo regionale di accreditamento, di cui al punto 6.1 del medesimo Atto, competono le seguenti funzioni:

- attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti organizzativi dei soggetti certificatori;
- gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori;
- vigilanza e controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati;
- gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati;

dato atto, altresì, che ai sensi del punto 6.3 dell'Atto, possono essere conferiti all'Organismo regionale di accreditamento, anche i seguenti compiti:

- attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;
- predisposizione di linee guida per l'organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell'accredimento;
- predisposizione di osservazioni e proposte da trasmettere alla Regione per l'aggiornamento dell'atto di indirizzo, anche in relazione all'evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria;
- monitoraggio dell'impatto dell'atto di indirizzo in termini di adempimenti burocratici, oneri, benefici;
- supporto alla Regione per la predisposizione di piani e progetti di intervento nel campo dei servizi energetici, in attuazione della direttiva 2006/32/CE e per l'allestimento del sistema informativo regionale di cui al punto 9;

- consulenza tecnico scientifica e assistenza agli enti locali ai fini di un'efficace ed omogenea attuazione delle norme sul rendimento energetico nell'edilizia;
- predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento delle tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità e l'efficienza del sistema di accreditamento;
- pubblicazione e diffusione dei dati inerenti alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in cui le norme in materia di riservatezza dei dati lo consentano;
- indirizzi concernenti la produzione e l'erogazione del servizio di certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all'utente;
- valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati;
- adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell'accredimento;

dato atto, infine, che, ai sensi del punto 6.5 dell'Atto, l'accredimento ha durata limitata a tre anni cui va seguita eventuale richiesta di riaccreditamento con modalità semplificata, secondo quanto definito dalla Giunta;

ritenuto:

- opportuno confermare il sistema regionale di certificazione energetica degli edifici di cui ai punti 5, 6, 7 e agli Allegati 6, 7, 8, 9 dell'Atto, fatti salvi i successivi adeguamenti che si renderanno necessari ai sensi dei punti 3.3, 3.4 e 3.5 dell'Atto;
- opportuno approvare la procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, in attuazione di quanto previsto al punto 6.1 dell'Atto, riportata nell'Allegato A parte integrante della presente delibera;

ritenuto inoltre di fissare in Euro 100,00 la tariffa annuale, a titolo di provento, per le procedure di accesso al sistema regionale di accreditamento prevista al punto 6.1 - lett. b) della citata delibera 156/2008;

ritenuto altresì:

- opportuno, ai sensi del punto 6.1, lett. a) dell'Atto, individuare il Servizio Politiche Energetiche, quale Organismo regionale di accreditamento, conferendogli le funzioni e i compiti previsti e definiti ai punti 6.2 e 6.3 dell'Atto stesso compresa la attuazione della procedura di accreditamento riportata in Allegato A;
- opportuno istituire un Tavolo Tecnico per l'Accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, coordinato dalla Regione e composto dai rappresentanti dei soggetti interessati;

viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 24 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio Pluriennale 2008-2010";
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 25 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio pluriennale 2008-2010";

richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";

dato atto della informazione resa alla Commissione consiliare competente in data 3 luglio 2008;

dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Attività produttive, Commercio e Turismo, dr.ssa

Morena Diazzi, ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;

– del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze dott.ssa Amina Curti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico e Piano telematico;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare la procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di fissare in Euro 100,00 l'importo annuo da versare per l'accesso al sistema regionale di accreditamento previsto al punto 6.1, lett. b), della citata delibera 156/08;

3) di stabilire che il provento di cui al precedente punto 2). dovrà essere versato sul conto di Tesoreria intestato alla Regione Emilia-Romagna presso Unicredit Banca – IBAN IT42102008002450000003010203, con la seguente causale: "Provento per le procedure di accesso al sistema regionale di

accreditamento per i certificatori energetici degli edifici";

4) di individuare il Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del punto 6.1, lett. a) dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08, quale Organismo regionale di accreditamento, conferendogli le funzioni e i compiti previsti e definiti ai punti 6.2 e 6.3 dell'Atto stesso;

5) di istituire "Il Tavolo Tecnico sull'accREDITamento" dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici coordinato dalla Regione Emilia-Romagna e composto da rappresentanti degli ordini e collegi professionali interessati, nonché da esperti di ENEA, CNR e Università della Regione;

6) di dare mandato al Direttore generale Attività produttive, Commercio e Turismo di apportare, ove il caso, rettifiche alla procedura di accreditamento di cui in Allegato A, alla luce delle esperienze di accreditamento, dando adeguate informazioni agli interessati;

7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Sistema e Procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici

INDICE

TITOLO I – SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

- Art. 1 – Organismo regionale di accreditamento
- Art. 2 – Tavolo tecnico sull'accREDITAMENTO
- Art. 3 – Soggetti certificatori
- Art. 4 – Durata dell'accREDITAMENTO
- Art. 5 – Sospensioni e revoca
- Art. 6 – Tariffa per l'accesso al sistema regionale di accREDITAMENTO
- Art. 7 – Avvio del sistema regionale di accREDITAMENTO

TITOLO II – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

- Art. 8 – Oggetto e finalità
- Art. 9 – Fasi del processo di accREDITAMENTO
- Art.10 – Modifiche ai requisiti di accREDITAMENTO
- Art.11 – Reclami
- Art.12 – Riservatezza

TITOLO I SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

Art. 1

Organismo regionale di accreditamento

- 1) All'Organismo regionale di accreditamento nel seguito denominato Organismo, compete:
 - la predisposizione e la gestione del sistema di accreditamento in via telematica, attraverso la predisposizione della relativa modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico portale www.regione.emilia-romagna.it/energia;
 - la valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell'accoglimento delle domande di accreditamento;
 - la vigilanza e il controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti certificatori accreditati;
 - la gestione e l'aggiornamento informatico dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati;
 - le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;
 - la predisposizione di linee guida per l'organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell'accREDITAMENTO;
 - la predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento dell'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08, anche in relazione all'evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria;
 - la predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento delle tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità e l'efficienza del sistema di accreditamento;
 - la pubblicazione e la diffusione dei dati sullo specifico portale della Regione, inerenti alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in cui le norme in materia di riservatezza dei dati lo consentano;
 - gli indirizzi concernenti la produzione e l'erogazione del servizio di certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all'utente;
 - la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati;
 - la formulazione di proposte in ordine alla sospensione dell'accREDITAMENTO in caso di accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati e delle conseguenti azioni correttive da notificare ai medesimi;
 - la formulazione di proposte in ordine alla revoca dell'accREDITAMENTO in caso di accertamento di comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati qualora questi ultimi non abbiano provveduto a porre in essere le azioni correttive agli stessi notificate;
 - la segreteria tecnica del Tavolo Tecnico di cui all'art. 2.

Art. 2

Tavolo Tecnico sull'accREDITAMENTO

- 1) È istituito un "Tavolo Tecnico sull'accREDITAMENTO" dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, coordinato dalla Regione Emilia Romagna e composto da rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, nonché da rappresentanti dell'ENEA, CNR e delle Università della regione.
- 2) Il Tavolo Tecnico affianca l'Organismo con un ruolo consultivo e propositivo in merito al sistema di accREDITAMENTO dei certificatori.
- 3) Il Tavolo Tecnico è costituito con determinazione del Direttore generale Attività produttive, Commercio, Turismo.
- 4) Il Tavolo Tecnico può essere integrato da esperti per l'approfondimento di particolari tematiche.

- 5) Le funzioni di segreteria del Tavolo Tecnico sono svolte dall'Organismo.

Art. 3

Soggetti certificatori

- 1) Possono essere accreditati quali soggetti certificatori, nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale:
 - a) tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e di almeno uno dei seguenti titoli:
 - diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
 - diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
 - diploma di geometra o perito industriale;
 - b) società di ingegneria dotate di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
 - c) società di servizi energetici dotate di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
 - d) Enti pubblici, organismi di diritto pubblico dotati di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
 - e) organismi di ispezione, pubblici e privati, dotati di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle "costruzioni edili ed impiantistica connessa";
 - f) organismi di certificazione, pubblici e privati, dotati di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della "certificazione energetica degli edifici".
- 2) La qualificazione dei tecnici di cui al comma 1, lett. a) precedente è comprovata da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e certificazione energetica di edifici, gestione dell'uso razionale dell'energia, oppure dalla partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale, con superamento dell'esame finale, anche antecedente alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione o da altre Regioni e Province Autonome. Ai fini del relativo accREDITAMENTO, i soggetti certificatori di cui al comma 1 devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative.
- 3) Sono altresì accreditati come soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti tali da Paesi appartenenti all'Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna.
- 4) I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione dell'edificio e degli impianti ad esso asserviti.
- 5) Le condizioni di indipendenza e imparzialità sopra descritte debbono essere evidenziate in apposita dichiarazione impegnativa resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.
- 6) Per gli Enti pubblici, gli Organismi di diritto pubblico, gli Organismi pubblici di ispezione e certificazione di cui al comma 1 precedente, il requisito di indipendenza di cui al comma 4 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

7) Indipendentemente dalla forma e natura giuridica del soggetto certificatore, di cui al comma 1, le attività volte alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio ai fini della sua certificazione devono essere condotte da tecnici abilitati, di adeguata competenza, iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, secondo quanto specificato nei commi precedenti e le risultanze delle attività sopra dette debbono essere asseverate dai tecnici medesimi. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi di riferimento per la certificazione energetica o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico qualificato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Art. 4

Durata dell'accreditamento

- 1) L'accreditamento ha durata limitata a 3 anni.
- 2) Il riaccreditamento è accordato, su specifica richiesta dell'interessato, ove non sussistano provvedimenti di sospensione e/o revoca.

Art. 5

Sospensioni e revocche

- 1) L'Organismo provvede alla sospensione dell'accreditamento nel caso siano accertati comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati e fissa un termine entro il quale detti soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste.
- 2) Decorso inutilmente detto termine, l'Organismo provvede, senza ulteriore avviso, alla revoca dell'accreditamento.

Art. 6

Tariffa per l'accesso al sistema regionale di accreditamento

- 1) La tariffa per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è stabilita in sede di prima applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156/08 nella misura fissa di Euro 100,00, da versare all'atto della domanda sul conto di Tesoreria intestato alla Regione Emilia-Romagna presso Unicredit Banca – IBAN IT42102008002450000003010203, con la seguente causale: "Provento per le procedure di accesso al sistema regionale di accreditamento per i certificatori energetici degli edifici".
- 2) La somma versata sarà trattenuta dalla Regione anche nel caso di non accoglimento della domanda di accreditamento come rimborso delle spese di istruttoria.
- 3) La tariffa di cui al comma 1) potrà essere aggiornata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento in conformità alle disposizioni della deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08.

Art. 7

Avvio del sistema regionale di accreditamento

- 1) L'avvio del sistema regionale di accreditamento decorrerà dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO II

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Art. 8

Oggetto e finalità

- 1) La presente procedura definisce le metodologie di gestione delle attività per l'accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
- 2) L'iter di accreditamento riguarda le seguenti attività:
 - definizione della modulistica;

- predisposizione degli strumenti idonei alla registrazione telematica dei soggetti interessati all'accreditamento per la certificazione energetica degli edifici;
- gestione delle verifiche sui soggetti da accreditare e accreditati;
- monitoraggio e valutazione delle eventuali azioni correttive messe in atto da parte dei soggetti sottoposti a verifica;
- sospensioni e revocche.

3) Le prassi operative messe in atto dall'Organismo devono garantire i seguenti principi:

- l'imparzialità nella gestione tecnico-operativa del processo di accreditamento e quindi l'uniformità di trattamento per chiunque presenti domanda di accreditamento;
- l'indipendenza nell'attività di verifica per il rilascio e mantenimento dell'accreditamento e quindi l'assenza di conflitti di interesse;
- la competenza culturale, tecnica e professionale del personale addetto all'attività di verifica.

4) Per garantire il rispetto di tali principi, che conferiscono al processo di accreditamento la credibilità, l'affidabilità e la terzietà necessarie l'Organismo uniformerà le proprie modalità gestionali ai requisiti indicati dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011-2005 "Requisiti generali per gli organismi di accreditamento", per quanto applicabili. Per la specificazione dei requisiti organizzativi, gestionali ed operativi richiesti ai soggetti certificatori per il loro accreditamento ai sensi del punto 7.2 della delibera regionale n. 156 del 4 marzo 2008, l'Organismo farà inoltre principale riferimento:

- alla norma UNI EN ISO 9001.2000 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti";
- alle norme tecniche richiamate dall'Allegato 13 della delibera regionale n. 156 del 4 marzo 2008;
- ad ulteriori norme, anche di applicazione volontaria, utili alla definizione di profili di qualificazione degli operatori del settore energetico.

5) Principio guida per l'Organismo deve essere inoltre quello della massima semplificazione, al fine di snellire le procedure e rendere facile l'accesso telematico al sistema di accreditamento ai soggetti dotati dei requisiti richiesti.

6) L'adozione di istruzioni sintetiche e chiare relative alle procedure di iscrizione, di maschere di immediata compilazione a cui allegare evidenze documentali oggettive ed il ricorso alla autocertificazione, sono elementi essenziali della semplificazione amministrativa, nella gestione delle domande.

7) L'affidabilità dei dati inseriti è garantita dai soggetti interessati, fatte salve le verifiche a campione promosse dall'Organismo. Le verifiche riguardano aspetti documentali e operativi; esse vengono eseguite tramite audit da personale qualificato e selezionato da parte dell'Organismo.

8) Gli strumenti per la gestione dell'iter di accreditamento e la relativa reportistica per la gestione degli audit saranno definiti e gestiti secondo criteri di buona prassi. Questa metodologia di lavoro si ispirerà ai criteri di gestione in garanzia di qualità al fine di assicurare la tenuta sotto controllo dell'intero processo di accreditamento.

Art. 9

Fasi del processo di accreditamento

1) Il processo di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

- a) domanda di accreditamento;
- b) verifica di ammissibilità del soggetto richiedente;
- c) registrazione nell'elenco dei soggetti accreditati;
- d) controlli sulle attività di certificazione, anche a campione.

2) Il processo di accreditamento viene avviato dal soggetto richiedente mediante procedura telematica, collegandosi ad apposita sezione del portale della Regione.

La domanda di accreditamento viene presentata esclusivamente mediante la compilazione del modello "Domanda di Accreditamento" corredata dei diversi allegati richiesti dall'Organi-

smo. Il soggetto richiedente si impegna a fornire all'Organismo tutto il supporto necessario per il riconoscimento delle condizioni soggettive ed oggettive richieste ai fini dell'accreditamento.

3) L'Organismo verifica la completezza e l'adeguatezza delle informazioni contenute nella domanda di accreditamento e degli allegati e dichiarazioni autocertificate. L'Organismo, verificato il corretto assolvimento degli obblighi economici, dà riscontro al soggetto richiedente circa l'accettazione ovvero l'inaccettabilità dandone motivazione.

4) Entro 60 giorni dall'avvio del sistema regionale di accreditamento, di cui all'art. 7, l'organismo provvede a pubblicare il primo elenco regionale dei soggetti accreditati.

5) Il successivo aggiornamento dell'elenco viene di norma effettuato con cadenza bimestrale.

6) Il mantenimento nell'ambito dell'elenco regionale è garantito solo a seguito del versamento del contributo annuo di cui all'art. 6.

7) L'Organismo svolge, su richiesta dell'interessato, un Pre-audit di ingresso, con lo scopo di verificare le conoscenze tecniche del richiedente. I Pre-audit sono rivolti in particolare ai tecnici che intendono accreditarsi senza aver partecipato ad uno specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione, con superamento dell'esame finale. La prestazione sarà eseguita a pagamento, secondo tariffario da stabilire.

I risultati del Pre-audit debbono indirizzare il richiedente ad intraprendere, ove il caso, le opportune azioni correttive.

8) L'Organismo provvederà ad effettuare verifiche a campione riguardo la conformità dei servizi di certificazione erogati dai soggetti accreditati, secondo quanto disciplinato nel punto 6.8 dell'Atto.

L'Organismo comunicherà al soggetto selezionato per la verifica, la pianificazione dell'audit e la composizione del Gruppo di Verifica (GV). Il soggetto certificatore, potrà fare richiesta motivata di sostituzione dei componenti del GV qualora sussistano oggettive e documentate situazioni di incompatibilità.

Il GV ha il mandato di operare analisi documentali ed in campo, per:

- verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato al momento della domanda;
- verificare il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dall'atto, anche in termini di capacità organizzative, gestionali ed operative;
- verificare la conformità del servizio di certificazione energetica reso dal soggetto accreditato.

Il GV trasmette all'Organismo il rapporto di audit per le azioni conseguenti.

9) La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati

di certificazione energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi, secondo quanto disciplinato nel punto 6.1 dell'Atto.

10) Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a:

- a) consentire il corretto svolgimento delle attività di verifica nei tempi e nei modi indicati dall'Organismo;
- b) garantire la presenza del personale responsabile nel corso delle verifiche, assegnando a rappresentanti della propria struttura il compito di dare il necessario supporto ai componenti del GV;
- c) fornire il supporto necessario per la conduzione delle verifiche;
- d) rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal GV per l'espletamento delle attività di audit;
- e) mantenere aggiornati i propri dati presenti nell'elenco tenuto dall'Organismo;
- f) archiviare ed aggiornare i dati inerenti la propria attività di certificazione energetica degli edifici situati in Emilia-Romagna;
- g) corrispondere la quota annuale di iscrizione al sistema di accreditamento regionale.

11) I soggetti accreditati sono tenuti inoltre a informare l'Organismo, in maniera formale e tempestiva, di ogni variazione professionale, societaria ed organizzativa apportata successivamente alla concessione dell'accreditamento.

Art. 10

Modifiche ai requisiti per l'accreditamento

1) A seguito di modifica dei requisiti per l'accreditamento, per disposizioni nazionali e/o regionali, l'organismo di Accreditamento regionale ne dà comunicazione formale ai soggetti accreditati, i quali, qualora non intendano conformarsi alle modifiche introdotte, avranno facoltà di rinuncia nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle modifiche. Decorso tale termine le modifiche si riterranno accettate.

2) Le date per l'entrata in vigore delle modifiche vengono definite dalla Regione consentendo agli interessati un tempo ragionevole per adeguarsi.

Art. 11

Reclami

1) I soggetti accreditati possono presentare reclami scritti relativi all'iter di accreditamento, indirizzandoli all'Organismo.

Art. 12

Riservatezza

1) I soggetti facenti parte dei GV che parteciperanno agli audit saranno comunque tenuti a sottoscrivere una opportuna dichiarazione di riservatezza.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.